

STATUTO CAMERA CIVILE DEI FORI DI TRENTO E ROVERETO  
COSI' COME MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 7 OTTOBRE  
2011

**Art. 1**

E' costituita la Camera Civile dei Fori di Trento e Rovereto con sede in Trento, Largo Pigarelli n. 1 - Palazzo di Giustizia presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Trento. Possono aderirvi tutti gli Avvocati e patrocinanti, iscritti rispettivamente all'Albo ed al Registro professionale di Trento e di Rovereto, che svolgano attività forense in materia civile.

Condizioni inderogabili per l'adesione e la conservazione della qualità di associato sono l'iscrizione all'Albo, al Registro, nonché alla CNPA od altro istituto previdenziale, in quanto obbligatori, e la regolarità dei relativi versamenti e contribuzioni.

**Art. 2**

L'associazione si propone i seguenti scopi:

- a) assumere ogni iniziativa utile per il miglior funzionamento del servizio della Giustizia Civile nelle circoscrizioni dei Tribunali di Trento e di Rovereto;
- b) assumere ogni iniziativa idonea a far conoscere ai cittadini e all'opinione pubblica in generale, con la massima trasparenza, il servizio della Giustizia Civile, la funzione che vi svolge il difensore, le modalità ed i costi, le proposte per migliorarne il funzionamento;
- c) promuovere ogni iniziativa utile a sviluppare la collaborazione tra tutte le persone che operano nel servizio della Giustizia Civile;
- d) rinsaldare i vincoli di solidarietà e collegialità fra tutti gli Avvocati e tutelare il prestigio della professione;
- e) promuovere e sviluppare il rispetto della deontologia professionale;
- f) promuovere ogni iniziativa per l'aggiornamento e la preparazione professionale, con ogni mezzo idoneo;
- g) promuovere l'informazione sulla legislazione e sulla giurisprudenza, in particolare quella degli Uffici Giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Trento e di Rovereto;
- h) realizzare più efficaci e produttivi collegamenti con altri analoghi enti, nel territorio della Repubblica e nell'ambito della Comunità Europea;
- i) nell'ambito delle iniziative e prerogative di cui ai precedenti punti del presente articolo, mantenere i contatti con gli Ordini forensi e professionali in genere (Collegi, Ruoli ecc.), le Camere Amministrative e Penali, con particolare attenzione a quelle presenti nel territorio, promuovendo iniziative congiunte, scambi di informazioni e quant'altro utile per lo sviluppo professionale degli associati.

**Art. 3**

Viene assicurata, per tutti gli organi di funzionamento della Camera Civile e le conseguenti iniziative assunte, un'adeguata ed equilibrata distribuzione degli incarichi e delle rappresentanze fra i Fori di Trento e Rovereto.

**Art. 4**

Sono organi della Camera Civile: l'Assemblea, formata da tutti gli iscritti in regola con gli obblighi statuari, ed il Consiglio Direttivo, composto da 7 membri eletti dall'Assemblea, scelti tra gli avvocati iscritti ed il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra gli avvocati iscritti che siano stati componenti del Consiglio Direttivo per almeno un mandato e non risultino membri del Consiglio Direttivo in carica. Nell'ipotesi in cui, in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo, il numero degli iscritti risultasse superiore a 200 associati, il Consiglio Direttivo sarà composto da 9 membri.

**Art. 5**

Le cariche statuarie durano 3 anni ed i membri dei singoli organi sono rieleggibili, per non più di 3 mandati consecutivi. In caso di cessazione del mandato di uno o più consiglieri, per qualsivoglia ragione, verranno nominati, in sostituzione, gli associati che risultino aver

ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti dell'ultima elezione o, per il Collegio dei probiviri, il supplente che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di cessazione dalla carica di un numero di membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri, pari alla maggioranza assoluta degli stessi (50% + 1), l'intero Consiglio e/o Collegio dovranno intendersi decaduti, con conseguente convocazione di assemblea straordinaria per la nomina dei nuovi organi.

#### **Art. 6**

Il Consiglio Direttivo si esprime pubblicamente attraverso i mezzi di comunicazione, a nome dell'Associazione, esclusivamente in modo collegiale ed impersonale, su tutte le materie che attengono agli scopi statutari. A nessuno degli iscritti è consentito esprimere opinioni personali riferendole all'Associazione, od esprimersi in forma personale per l'associazione.

#### **Art. 7**

L'assemblea è convocata in seduta ordinaria una volta all'anno e deve essere convocata in seduta straordinaria dal Presidente ogni volta che gliene facciano richiesta almeno 3 membri del Consiglio Direttivo o 1/5 degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

La convocazione si effettua in ogni caso mediante affissione di avviso, contenente l'ordine del giorno, alle bacheche dell'Ordine degli Avvocati di Trento e dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto, con almeno 8 giorni di anticipo.

#### **Art. 8**

L'Assemblea è valida in prima ed unica convocazione con la presenza di almeno un quinto degli iscritti in proprio o per delega, purché regolarmente convocati, e decide a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun socio non potrà rappresentare per delega più di quattro iscritti.

I soci non in regola con il pagamento della quota associativa non hanno diritto di voto. Relativamente alle decisioni riguardanti l'eventuale trasferimento della sede, la modifica del presente Statuto, lo scioglimento dell'associazione, l'allargamento della stessa ad altri Fori e, comunque, ad argomenti che, per la loro importanza, incidano in modo essenziale sulla vita futura dell'associazione, è richiesta la maggioranza assoluta degli iscritti.

#### **Art. 9**

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente dell'Associazione, che ne ha la legale rappresentanza, nella persona di uno dei propri membri, ed assegna al proprio interno gli incarichi, determinati in funzione degli scopi di cui all'art. 2.

All'interno del Consiglio Direttivo deve essere assicurata la presenza di delegati provenienti dai Fori di Trento e di Rovereto, secondo i criteri di cui all'art. 3.

Il Consiglio Direttivo è valido se sono presenti almeno il 50% + 1 dei propri componenti e decide a maggioranza assoluta dei presenti, quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre per quelle di straordinaria amministrazione è necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri componenti del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo avrà facoltà di nominare, tra coloro che siano stati membri del Consiglio Direttivo per almeno un mandato, uno o più delegati ai quali affidare l'incarico di curare e intrattenere i rapporti istituzionali con le altre Camere Civili italiane, con l'Unione delle Camere Civili, con la Federazione delle Camere Civili del Triveneto e con gli altri soggetti istituzionali che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno indicare. Tali delegati parteciperanno alle riunioni del Consiglio Direttivo, riferendo in merito alle tematiche ad essi affidate e ai fatti ed atti rilevanti verificatisi nel corso dell'espletamento del loro incarico. Il mandato dei delegati ha la stessa durata di quello del Consiglio Direttivo mandante. La delega potrà essere rinnovata per non più di tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo nominerà altresì i delegati per la partecipazione all'Assemblea ed al Congresso dell'Unione Nazionale delle Camere Civili.

**Art. 10**

Il Collegio dei Probiviri sovrintende al buon andamento della gestione amministrativa della associazione e dirime i conflitti sorti tra gli associati o con l'associazione. Può proporre l'espulsione di associati al Consiglio Direttivo. I componenti del Collegio dei Probiviri eleggono il presidente del Collegio ed assistono alle sedute del Consiglio Direttivo, redigono annualmente le proprie osservazioni al bilancio dell'associazione, che devono essere depositate unitamente allo stesso, anteriormente all'assemblea che lo discuterà. Il Collegio provvede alla tenuta del libro dei verbali delle proprie riunioni e alla convocazione dell'Assemblea qualora il Consiglio Direttivo sia inadempiente.

**Art. 11**

Le modifiche allo Statuto dell'associazione hanno effetto immediato salvo la nomina del Collegio dei Probiviri che avverrà con il prossimo rinnovo degli organi indicati al punto 4. Approvato dall'Assemblea straordinaria della Camera Civile dei Fori di Trento e Rovereto del giorno 07 ottobre 2011.